



Giovedì 31/03/2022

## **Antiriciclaggio e paesi ad alto rischio - Regolamento UE e GAFI**

A cura di: Studio Valter Franco

La Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 21.2.2022 pubblica il regolamento delegato (UE) 2022/229 della Commissione del 7 gennaio 2022, nel quale vengono individuati 23 paesi reputati ad alto rischio per quanto concerne il riciclaggio.

L'elenco dei 23 Paesi terzi ad alto rischio individuati dal Regolamento:

- Afghanistan
- Barbados
- Burkina Faso
- Cambogia
- Isole Cayman
- Haiti
- Giamaica
- Giordania
- Mali
- Marocco
- Myanmar
- Nicaragua
- Pakistan
- Panama
- Filippine
- Senegal
- Sud Sudan
- Siria



- Trinidad e Tobago
- Uganda
- Vanuatu
- Yemen
- Zimbabwe

Negli obblighi imposti dal D.lgs. 231/2007 la lettera a) dell'articolo 24 " comma 2 -A vi A" quello di applicare misure rafforzate di adeguata verifica per clienti residenti in aree geografiche ad alto rischio e la successiva lettera c " sempre del comma 2, prevede lâ€™applicazione di tali misure rafforzate nel caso dei paesi che siano ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI.

In questo senso si reputa consigliabile, oltre all'elenco predisposto dal Regolamento UE in questione, tenere conto che il FATF-GAFI ha individuato nel marzo 2022 paesi per i quali A" consigliato un monitoraggio rafforzato, che comprendono paesi non inclusi nell'elenco UE dei paesi ad alto rischio (quali ad esempio lâ€™Albania, Malta etc.), consultabile attraverso il seguente A Link.

Le misure rafforzate di adeguata verifica prevedono lâ€™acquisizione di informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo, un'analisi piA' accurata degli elementi sullo scopo e la natura del rapporto della prestazione professionale richiesta, il controllo costante del nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale e, naturalmente, acquisire informazioni sull'origine dei fondi e sulla situazione patrimoniale del cliente.